



Prot. 44037
Trieste, 13/12/2002

Titolo I Classe 3

N. 2145/2002

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 6 dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste;
- VISTO** il D.R. 1190/AG dd. 17.12.1999 con il quale è stato emanato il "Regolamento Mobilità interna del personale tecnico-amministrativo", successivamente modificato con D.R. 570/AG dd. 21.11.2001;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di amministrazione dd. 29.11.2002 con cui sono state approvate le modificazioni all'art. 5, comma 2, e all'art. 8 del Regolamento Mobilità interna del personale tecnico-amministrativo;
- RECEPITO** il parere in merito delle Organizzazioni Sindacali e delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di Ateneo;
- RAVVISATA** la necessità di provvedere in merito;

DECRETA

1. L'art. 5, comma 2 del Regolamento Mobilità interna del personale tecnico-amministrativo viene modificato come segue:

«Art. 5 - Mobilità a domanda su posto dichiarato vacante.

[...] Comma 2.- Qualora la tipologia del posto dichiarato vacante richieda il possesso di specifici requisiti professionali, che costituiscono quindi requisito preferenziale, ne verrà fatta specifica e dettagliata menzione nell'avviso di vacanza.

Nei confronti di richiedenti che non risultino in possesso del requisito preferenziale, verrà emanato apposito motivato provvedimento di esclusione dalla procedura di mobilità.

L'accesso alla mobilità di cui trattasi è comunque riservato, con riferimento a dipendenti di categoria superiore alla B:

- al personale di categoria C, D ed EP (questi ultimi non affidatari di incarico) che abbia prestato servizio nella medesima struttura per almeno 2 anni;

- al personale di categoria EP affidatario di incarico che abbia prestato servizio nella medesima struttura per almeno 3 anni;

salvo casi di precedenti trasferimenti per motivi di servizio contro la volontà del dipendente. »

2. L'art. 8, del Regolamento Mobilità interna del personale tecnico-amministrativo viene modificato come segue:

«Art. 8 - Ricorsi.

Comma 1- Avverso ai provvedimenti di cui agli articoli precedenti è ammesso ricorso al Direttore amministrativo entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il ricorso, se presentato dal dipendente trasferito ex art.7 presente regolamento, sospende il provvedimento impugnato.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Articolo 2- Il ricorso, che deve essere corredato da ogni opportuno elemento, viene esaminato da una Commissione paritetica composta da due rappresentanti di parte sindacale e due di parte pubblica, che entro 45 giorni dalla presentazione del ricorso, sentiti interessati e controinteressati se necessario, formula il proprio parere, sul quale si esprime il Consiglio d'Amministrazione, che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.»

3. Le summenzionate modificazioni al Regolamento Mobilità interna del personale tecnico-amministrativo entrano in vigore il giorno seguente alla sottoscrizione del presente decreto.

IL RETTORE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M.', written over the printed text 'IL RETTORE'.